



COMUNE DI MILETO

Provincia di Vibo Valentia

Corso Umberto I, 177 - Tel 0963338015 - pec: comunemileto@asmepec.it

AREA AMMINISTRATIVA

AVVISO PUBBLICO PER L'AGGIORNAMENTO *SHORT LIST* DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CUI AFFIDARE LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE SCADENZA IL 18/08/2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Maria Rosa Natale

RICORDATA la Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 21.04.2026, avente ad oggetto: "*Aggiornamento short list degli avvocati abilitati all'esercizio della professione, cui affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente. Approvazione schema di disciplinare - convenzione d'incarico - Atto di indirizzo*";

In esecuzione della propria determinazione n. 105 del 20.05.2026

RENDE NOTO

Che è indetto un avviso pubblico per l'aggiornamento della short list degli avvocati abilitati all'esercizio della professione, cui affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente;

1. OGGETTO DELLA SHORT LIST

Il Comune di Mileto, accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, intende aggiornare la short list degli avvocati a cui ricorrere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, rotazione, per il conferimento degli appalti di servizi legali intendendosi per tali gli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione per assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio di volta in volta conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza. Ciò alla luce di quanto previsto dal D. Lgs. n. 36/2023.

L'iscrizione in tale elenco avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati.

Le iscrizioni dei professionisti già presenti nella precedente short list saranno ritenute valide anche per il presente avviso e chiunque di loro vorrà integrare le iscrizioni medesime avrà facoltà di farlo con nuova domanda.

La short list sarà ripartita in 7 sezioni:

SEZIONE 1 - Controversie dinanzi al Giudice di Pace;

SEZIONE 2 - Controversie dinanzi al Tribunale Civile e dinanzi alle Corti di Appello

SEZIONE 3 - Controversie dinanzi al Tribunale penale, Corte d'Appello, Corte d'Assise, Corte d'Assise d'Appello

SEZIONE 4 - Controversie dinanzi al Tribunale del Lavoro;

SEZIONE 5 - Controversie relative ai ricorsi di natura tributaria dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria;

SEZIONE 6 - Controversie dinanzi agli Organi di Giustizia Amministrativa di primo grado e Magistratura contabile

SEZIONE 7 - Controversie dinanzi alle Magistrature Superiori

All'atto della presentazione della domanda i professionisti dovranno necessariamente indicare, in ragione della professionalità detenuta, dell'esperienza maturata e della specializzazione, la sezione nella quale intendono essere iscritti.

2. REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELLA SHORT LIST

Possono chiedere l'iscrizione nella short list i singoli professionisti nonché le associazioni professionali che ne facciano richiesta in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
- iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- godimento dei diritti civili e politici;
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- assenza delle condizioni previste dall'art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa Nazionale Forense;
- assenza, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;
- titolarità di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
- assenza, nei confronti propri, del coniuge e di parenti e/o affini fino al 2° grado, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ss.sm.ii.

Inoltre,

- particolare e comprovata esperienza strettamente correlata alle materie relative alle sezioni della short list in cui si chiede l'iscrizione, indicando il numero di incarichi svolti nel curriculum vitae.

Il professionista interessato dovrà indicare nel curriculum vitae le competenze e professionalità maturate e la specializzazione in relazione a specifiche materie relative alle sezioni per le quali si richiede l'iscrizione.

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione, redatta utilizzando il **fac-simile allegato** al presente avviso, unitamente alla documentazione richiesta dovrà essere inoltrata, improrogabilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, ovvero **entro il giorno 18/08/2026**, tramite pec al seguente indirizzo: comunemileto@asmepec.it e dovrà indicare nell'oggetto la specifica dicitura: *“DOMANDA PER L'AGGIORNAMENTO SHORT LIST DEGLI AVVOCATI ABILITATI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, CUI AFFIDARE LA RAPPRESENTANZA E DIFESA DELL'ENTE”*.

L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, con l'indicazione delle sezioni a cui chiede di essere iscritto dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati:
 - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;
 - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
 - assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - assenza delle condizioni previste dall'art. 94 e 95 D. Lgs. n. 36/2023;
 - essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi con la Cassa Nazionale Forense;
 - assenza, di sanzioni disciplinari irrogate da parte dell'Ordine di appartenenza;

- titolarità di polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità professionale con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo;
 - assenza, nei confronti propri, del coniuge e di parenti e/o affini fino al 2° grado, di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 ss.sm.ii.
 - autorizzazione al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente.
- b) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Mileto o in conflitto con gli interessi dell'ente per la durata del rapporto instaurato;
- c) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico e delle previsioni del codice integrativo di comportamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;
- d) L'impegno a rendere gratis all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
- e) Dichiarazione di accettazione che l'iscrizione nella short list non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Mileto né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- f) Dichiarazione di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nella short list determinerà l'obbligo di stipulare apposita convenzione, all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, con la quale verrà stabilito anche l'importo del compenso professionale sulla base delle tariffe approvate con Determinazione Area Amministrativa n. 42 del 31.01.2023;
- g) *Curriculum vitae* professionale dettagliato comprovante **il possesso dell'esperienza e/o specializzazione**, indicando il numero di incarichi svolti nelle materie della sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;
- h) Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale o dell'impegno a produrre la stessa preliminarmente al conferimento dell'incarico.
- i) Fotocopia di valido documento di riconoscimento;

L'iscrizione resta subordinata alla verifica delle veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista.

Il Comune si riserva in oltre di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovrà riferirsi a ciascun componente.

4. AFFIDAMENTO, ACCETTAZIONE E REVOCA DELL'INCARICO E RINUNCIA AL MANDATO

La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla base della relazione del Responsabile di Area a cui afferisce la controversia, *rationae materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni dell'ente. Al Sindaco compete in via esclusiva conferire la procura alle liti al difensore.

La scelta per l'incarico di patrocinio legale è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti criteri:

- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
- foro di competenza della causa da affidare;
- casi di consequenzialità (es. gravami) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto;
- rotazione;
- assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'ente;
- esito favorevole per l'Ente di controversie trattate con riferimento ad incarichi espletati precedentemente all'avviso pubblico.

Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune. Non possono essere altresì, incaricati professionisti che non abbiano svolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione il Comune ha la facoltà di affidare incarichi

legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi a terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto d'interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal codice integrativo di comportamento dell'ente, la cui inosservanza sarà causa di risoluzione ai sensi dell'art. 2 del citato codice.

Il professionista accetta l'incarico attraverso la sottoscrizione con il Responsabile del Settore di una convenzione, con la quale si impegna a garantire l'espletamento dell'incarico accettando un compenso stabilito, secondo le tariffe approvate con Determinazione Area Amministrativa n. 42 del 31.01.2023;

Tuttavia è facoltà dell'ente concordare con il professionista prescelto condizioni più vantaggiose rispetto ai valori di cui alle tariffe di cui sopra, per cui il compenso potrà essere stabilito in misura inferiore;

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista

In caso di definizione del giudizio con sentenza favorevole all'Ente e condanna della controparte al pagamento delle spese legali, il Professionista si impegna ad inviare in nome e per conto del Comune di Mileto, una richiesta di messa in mora alla controparte senza che ciò determini oneri aggiuntivi.

Nel caso di professionista distrattario, senza ulteriore compenso, lo stesso curerà l'attività di recupero crediti e l'esazione delle spese e degli onorari liquidati in sentenza;

L'ente si riserva la possibilità di affidare allo stesso legale del primo grado il giudizio di appello, qualora il difensore abbia i requisiti richiesti dalla legge e previsti dalla short list.

Il legale ha facoltà di rinunciare all'incarico e al relativo mandato per giusta causa, da esercitare dandone comunicazione per iscritto con congruo anticipo e senza pregiudicare le ragioni ed il diritto di difesa dell'ente;

La revoca dell'incarico legale precedentemente conferito viene disposta dal Responsabile del Settore, con provvedimento motivato, nei seguenti casi:

- cancellazione dall'Albo degli avvocati e/o dall'elenco previsto dal Regolamento;
- accertata violazione da parte del legale incaricato delle norme del Regolamento e/o degli obblighi conseguenti all'assunzione dell'incarico;
- insorgenza, successivamente all'assunzione dell'incarico, di situazioni di conflitto di interesse tra il legale e l'ente;
- in ogni altro caso ritenuto opportuno e/o necessario nell'interesse dell'ente.

Sia in caso di revoca che di rinuncia all'incarico, il legale ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso maturato per l'attività espletata fino a quel momento.

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALLA SHORT LIST

Esclusione dalla short list

Si farà luogo all'esclusione dalla costituzione della short list nel caso in cui:

- manchi la sottoscrizione della domanda;
- manchi anche uno dei documenti o delle certificazioni o autocertificazioni richiesti;
- sia pervenuta la domanda oltre il termine indicato nel bando;
- sia accertata una posizione di conflitto di interessi con il Comune di Mileto;

Sospensione dalla short list

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Mileto potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione alla short list.

Della sospensione dalla short list viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

Cancellazione dalla Short List

La cancellazione dalla short list è disposta per i professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'elenco;
- abbiano reso false dichiarazioni nella domanda di iscrizione alla Short list;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Della cancellazione dalla short list viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo;

6. AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO E VALIDITA' DELLA SHORT LIST

L'aggiornamento dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce l'individuazione, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza, di avvocati ai quali poter affidare appalti di servizi legali.

I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, saranno inseriti nell' elenco.

L'elenco così formato avrà valore triennale, fatto salvo espresso rinnovo di validità della presente short list con apposito atto pubblico.

L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "*comune gradimento*" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Il conferimento dei dati personali richiesti in esecuzione del Regolamento è obbligatorio.

I dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati nel rispetto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa vigente.

Il legale si obbliga al rispetto e alla più stretta osservanza di tutte le norme di cui al suddetto regolamento comunitario in ordine alla riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'espletamento dell'incarico.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Per informazioni o chiarimenti è possibile inoltrare richiesta al seguente indirizzo comunemileto@asmepec.it o contattare l'Ufficio Amministrativo del Comune di Mileto al numero 0963338015 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00).

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/90, la Responsabile dell'Istruttoria è la Dott.ssa Nicoletta Mazzeo e che la Responsabile dell'Area Amministrativa è la Dott.ssa Maria Rosa Natale.

9. PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE

Il presente avviso, con il relativo allegato, viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune di Mileto all'URL <https://www.comune.mileto.vv.it/> e verrà trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Vibo Valentia affinché ne dia massima divulgazione.

Dalla residenza Municipale 20.05.2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA**

Dott.ssa Maria Rosa Natale

firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993